



| |
|-----------------------------|
| R.G. n. 12321/2018 |
| Ordinanza |
| Pronunzia il 21/09/2018 |
| Pubblicazione il 21/09/2018 |

N. R.G. 2018/12321

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Migliori, nel procedimento cautelare sopra emarginato promosso da:

X , quale *trustee* di "Trust Alfa", assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Graziella Rita FORTINO, presso il cui studio in Anzola dell'Emilia, via Schiavina n. 13, è elettivamente domiciliato

- RICORRENTE -

contro

"Unicredit s.p.a.", in persona del legale rappresentante, assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Antonio FORMARO, presso il cui studio in Bologna, via Galliera n. 8, è elettivamente domiciliata

- RESISTENTE -

Letti gli atti e le memorie di parte,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 16 agosto 2018 il signor X, nella qualità di *trustee* di "Trust Alfa", ha domandato che sia disposto lo svincolo delle somme depositate sul conto corrente n.

0000101509071, acceso presso la filiale di Bologna, via Ugo Bassi n. 1, e intestato a F, per un valore pari a € 1.100.000,00 (o di quella diversa che apparrà congrua e adeguata alle circostanze), e che sia ordinato il pagamento della suddetta somma in favore del "Trust Alfa".

A sostegno delle sue istanze ha rilevato che:

- il 17 maggio 2018 F ha costituito, ai sensi dell'art. 6 L. 112/2016, il trust sopra menzionato, indicando come esclusivo beneficiario il figlio Salvatore, nato a Bologna il 17 ottobre 1977, affetto da sindrome di Down e riconosciuto invalido al 100%;

- all'atto della costituzione del trust ha nominato se stesso gestore, il signor Efsio PINNA preposto al controllo – guardiano e l'odierno ricorrente trustee in caso di sue dimissioni, morte o incapacità;

- la finalità unica del trust è quella di ottenere il soddisfacimento di tutte le necessità di vita di Salvatore, *"che dovrà e potrà condurre la sua vita sicuro di potere contare su tutte le attività assistenziali necessarie a garantire la sua cura e i suoi bisogni giornalieri, sia fisici che morali e di inclusione nella società, comprensivi della cura della persona, del suo vestiario, della sua alimentazione, della sua partecipazione alle molteplici attività sociali finalizzate all'attività motoria, cerebrale e ludica dello stesso, anche e soprattutto per ridurre e azzerare il rischio della istituzionalizzazione in strutture che potrebbero non adeguatamente operare per il bene e la cura del beneficiario"*;

- nell'atto costitutivo ha altresì conferito nel trust valori mobiliari di sua proprietà per un importo nominale pari a € 1.100.000,00, *"che potranno essere reperiti in tutti i rapporti che il disponente intrattiene con qualsiasi istituto di credito, dovunque collocati, purchè siano intestati al disponente stesso ... con esonero da responsabilità alcuna per i rappresentanti di detti enti"*;

- tuttavia il gestore originario e il guardiano non hanno adempiuto a compiere gli adempimenti burocratici necessari per il perseguimento degli scopi del trust, e in primo luogo a chiedere all'Agenzia delle Entrate il codice fiscale, l'apertura di un conto corrente dedicato e, soprattutto, la segregazione dei patrimoni, ovvero la separazione del patrimonio personale del disponente da quello istituito in trust; a causa di questa condotta negligente il trust, pur essendo divenuto proprietario dei beni conferiti (tra cui azioni, soggette alle incertezze e ai rischi del mercato);

- il 23 giugno 2018 è deceduto il signor F;

- l'Avv. X non appena è subentrato come gestore ha avviato le procedure per l'ottenimento del codice fiscale e per l'apertura del

conto corrente, nonché per la segregazione dei patrimoni; quest'ultima formalità, in particolare, è stata attuata con formale richiesta, a mezzo mail e pec, inviate alla "Unicredit s.p.a.", istituto di credito che risulta depositaria di beni mobili del disponente sotto forma di somme liquide e titoli azionari e obbligazionari per circa € 1.700.000,00;

- l'istituto di credito ha adottato un atteggiamento dilatorio, assumendo che le somme conferite sarebbero cadute in successione e che ogni decisione sul versamento in favore del trust era subordinata all'assenso dell'esecutore testamentario (lo stesso Efisio PINNA nominato guardiano), senza tenere in considerazione che il detto trust è

stato costituito antecedentemente all'apertura della successione;

- alla luce di quanto sopra esposto, è ravvisabile il *fumus boni juris* in quanto il trust è stato costituito per atto pubblico prima della morte del disponente e l'importo di € 1.100.000 è divenuto patrimonio dello stesso prima dell'apertura della successione; pertanto, i beni del trust non sono entrati nella massa ereditaria, in quanto costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del disponente (art. 2 L. 364/89) e non fanno parte della successione dei beni del medesimo (art. 11);

- è altresì ravvisabile il *periculum in mora*, in quanto:

· Salvatore è invalido al 100% e vive con la madre Jolanda GRECO, ultraottantenne, analfabeta e gravemente ammalata; è altresì affetto da serie patologie (insufficienza renale, ipovisione, sordità quasi totale, diabete), che in passato venivano curate grazie all'interessamento del padre e delle quali oggi dovrebbe farsi carico il gestore, se gli fosse concesso di operare; in particolare, il signor F aveva acquistato per il figlio protesi acustiche e ne aveva pagato la prima rata, ma l'apparecchio è stato restituito dalla signora GRECO, la quale non ha ritenuto (o potuto) saldarne il prezzo, con la conseguenza che Salvatore vive isolato dal mondo poiché non comprende ciò che le persone dicono; è quindi indispensabile agire tempestivamente apprestando ausili medici, sia per curare le patologie fisiche del beneficiario, sia per aiutarlo a elaborare il lutto subito a causa della morte del padre;

· il patrimonio devoluto al trust -privo di gestione quanto meno dal decesso del disponente- è costituito in gran parte da azioni quotate in borsa, soggetti a fluttuazioni di mercato difficilmente prevedibili; le azioni depositate presso la "Unicredit" ("Generali", "ENEL", "BPER Banca", "Salini", "Impregilo", "Kariba", "MPS") registrano un andamento negativo che pare destinato a protrarsi, con grave rischio di depauperamento del patrimonio del "trust";

rilevato che si è costituita la "Unicredit s.p.a.", la quale ha domandato:

- la dichiarazione di inammissibilità della domanda cautelare per carenza di strumentalità;

- la reiezione del ricorso *ex adverso* proposto sul presupposto che:

· il signor F non ha provveduto alla segregazione e alla formazione di un patrimonio separato; circostanze che non conseguono automaticamente alla costituzione del trust, ma richiedono uno specifico atto di destinazione e l'assolvimento delle ulteriori formalità necessarie;

· infatti, l'art. 3 dell'atto costitutivo non ha individuato specificamente i beni da destinare al trust, ma ha fatto generico riferimento a tutti i valori mobiliari depositati presso qualsiasi istituto di credito o assicurativo e ha demandato la precisa determinazione di essi a una successiva dichiarazione da parte del disponente;

· inoltre, l'art. 12 ha previsto che per realizzare la segregazione patrimoniale il disponente intestasse i rapporti bancari al trust o a se stesso in qualità di trustee, rendendo così noto alla banca il fatto che il rapporto era acceso allo scopo di soddisfare le finalità del trust;

· non essendo state poste in essere le attività necessarie per determinare la segregazione del patrimonio e l'effettivo conferimento dei beni nel trust, le somme e i patrimoni mobiliari in contestazione sono rimasti nella piena proprietà di F fino alla sua morte e pertanto rientrano nell'asse ereditario del medesimo;

- il rigetto della domanda per carenza del *periculum in mora*;

valutato preliminarmente che vada respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'istituto di credito resistente, in quanto nel ricorso, pur se in modo generico, è stata indicata in un'azione restitutoria la domanda che il trust intende proporre nel giudizio di merito;

evidenziato che nell'atto costitutivo del trust a ministero del notaio Elia ANTONACCI:

- F si è dichiarato "*pieno ed esclusivo proprietario di valori mobiliari, sotto forma di denaro, azioni, fondi, titoli ed altri valori mobiliari ad essi equiparati, di un importo nominale pari ad € 1.100.000 (unmilione centomila)*" e che intendeva "*istituire in trust detti valori mobiliari*" (cfr. premessa, pag. 2);

- sono stati "*destinati agli scopi del trust i seguenti beni: valori mobiliari, sotto forma di denaro, azioni, fondi, titoli ed altri valori mobiliari ad essi equiparati, di un importo nominale pari ad € 1.100.000,00 che potranno essere reperiti in tutti i rapporti che il*

disponente intrattiene con qualsiasi istituto di credito, dovunque collocati, purchè siano intestati al disponente stesso; la dichiarazione fatta dal disponente ai legali rappresentanti degli istituti di credito o assicurazioni o altre istituzioni preposte al deposito e gestione di valori mobiliari, di trasferimento al trust dei detti valori mobiliari varrà come valido consenso al detto trasferimento, con esonero da responsabilità alcuna per i rappresentanti di detti enti. Vengono altresì destinati agli scopi del trust i frutti prodotti da detti beni, nonché ogni bene o diritto acquistato per mezzo di essi o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego degli stessi. I beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali, con le conseguenze previste dagli artt. 2 e 11 della citata convenzione dell'Aja. (omissis). Il disponente, o terzi con il consenso del trustee, potranno trasferire in seguito al trust altri beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento ..." (punto 3, pag. 5 e 6);

- è stato disposto che *"Il trustee è obbligato a tenere i beni in trust separati sia dai propri sia da qualsiasi altri bene o diritto gli sia intestato. In particolare: - (OMISSIS); - i rapporti bancari istituiti dal trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al trustee nella qua qualità o al trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati"* (punto 12 – Segregazione);

ritenuto che non possa stimarsi esistente il *fumus boni juris*, atteso che:

- il trust in esame è autodichiarato, atteso che il disponente e il primo gestore erano la stessa persona;

- secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che questo Giudice condivide, la costituzione di un trust autodichiarato produce efficacia segregante dei beni in esso conferiti (cfr. motivazione della sentenza n.21614/16 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione), qualora siano determinati;

- nella fattispecie concreta in esame, non pare sussistere una precisa individuazione dei beni conferiti nel trust;

- invero, l'atto costitutivo ha indicato i beni devoluti al trust nei *"valori mobiliari, sotto forma di denaro, azioni, fondi, titoli ed altri valori mobiliari ad essi equiparati, di un importo nominale pari ad € 1.100.000 (unmilionecentomila)"* nella piena ed esclusiva disponibilità del disponente, reperiti *"in tutti i rapporti che il disponente intrattiene con qualsiasi istituto di credito, dovunque collocati"*; da tale atto parrebbe dunque che il signor F abbia conferito nel trust tutti i valori mobiliari di sua proprietà, di cui ha anche specificato il valore nominale all'epoca dell'atto costitutivo;

- tuttavia tale assunto è univocamente smentito dal fatto che dal decreto di sequestro giudiziario prodotto dal ricorrente emerge che il 17 maggio 2018 il *de cuius* -oltre a nominare il figlio Salvatore erede universale- ha disposto 8 legati di beni mobili in favore altrettante distinte persone fisiche e ha destinato al trust tutti i diritti immobiliari che facevano capo a lui;

- pertanto, si deve concludere che nell'atto costitutivo non vi è stata una determinazione precisa e univoca dei beni costituiti nel trust; infatti -visto il contenuto del testamento- non può reputarsi che siano stati devoluti tutti i valori mobiliari nella disponibilità del signor F, come pareva emergere dall'atto costitutivo;

- di conseguenza, non ha avuto luogo l'automatica segregazione del patrimonio, che anche nei trust autodichiarati non può prescindere dalla chiara e specifica individuazione dei valori destinati al trust;

reputato che l'insussistenza del *fumus* renda superflua l'esame della ravvisabilità del *periculum in mora*;

stimato che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da X, quale gestore del trust "Alfa" nei confronti di "UNICREDIT s.p.a." ai sensi dell'art. 700 c.p.c;

condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, il 15% della somma di cui sopra per spese generali, oltre accessori se dovuti.

Bologna, il 21 settembre 2018

Il Giudice

dott.ssa Silvia Migliori

Pubblicazione il 21/09/2018